



ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 46 del 28/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno **2016** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:35**, nella Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 22/12/2016 con protocollo numero 12647 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
TOFFOLON ADA	SI
DE CARLO ANDREA	SI
BET SERENA	NO
BORIN GABRIELE	SI
PARISE GIOVANNI	SI
FRANCHI CHIARA	SI
TALLON CLAUDIO	SI

NOMINATIVO	PRESENZA
SALAMON GIANLUIGI	SI
TESOLIN FABIO	SI
VERONA ELIO	NO
PALUDETTO GIADA	NO
BONDI NICOLETTA	SI
TREVISAN GIOVANNI	NO

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

E' presente l'assessore esterno De Mori Paola.

Vengono nominati scrutatori i signori:

BORIN GABRIELE, TESOLIN FABIO, BONDI NICOLETTA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Ennio Callegari**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Dott.ssa Ada Toffolon** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Sintesi della discussione:

Sindaco relaziona sul punto: Il Comune aveva un regolamento di polizia urbana risalente a oltre trent'anni fa. Che, pur comprendendo tutto l'arco delle materie che l'Ente Locale è tenuto a normare (dalle acque pubbliche al suolo pubblico, dalla nettezza al decoro dei centri abitati, dalla quiete pubblica alle norme di sicurezza negli abitati, fino alle disposizioni inerenti il commercio e gli esercizi pubblici) non poteva più considerarsi adeguato ai tempi, alle nuove disposizioni legislative e alle novità intervenute in vari ambiti. Il nuovo regolamento, oltre ad accogliere recenti integrazioni approvate in consiglio comunale dalla precedente amministrazione (2013), recepisce tutta una serie di leggi e disposizioni, aggiunge argomenti (come ad esempio tutto quello che riguarda gli animali) dove vi sono nuove disposizioni sanitarie in materia, oppure i phone center e le erboristerie, la lotta alle nutrie.

Il comandante Lino Gianotto ha predisposto una bozza di regolamento su cui l'Amministrazione ha fatto le sue osservazioni e/o integrazioni, il testo così formulato è stato anche sottoposto all'autorità sanitaria che ha dato il suo parere. Si è proceduto esaminando e comparando le varie stesure, la bozza definitiva è stata inviata l'11 novembre alla minoranza, per eventuali osservazioni.

Si ritiene dunque che il risultato sia uno strumento "al passo con i tempi, in grado di rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita" e soprattutto, e questo è un aspetto che nell'estensione della delibera è più volte ribadito, in grado di favorire la convivenza civile, pacifica, serena.

Ringrazio gli uffici di Polizia Locale per il lavoro svolto e apro la discussione su questo punto.

Bondi plaude per il lavoro svolto ma evidenzia delle incongruenze riguardo all'art. 59 riguardo al divieto di tenere i cani in catena.

Sindaco accoglie le indicazioni del consigliere Bondi.

Parise ritiene che non si possa andare contro la normativa superiore e se è già previsto non ne vede la necessità. Si dichiara comunque favorevole.

Bondi riguardo all'art. 65 ritiene che lo stesso contenga una norma troppo rigida ai fini della sua applicazione.

Sindaco legge:

- le modifiche dell'art. 59, comma 1: ***"E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione, né detenerli in catena"***;

-le modifiche dell'art. 65, comma 3: ***"I detentori di cani devono fare in modo che nelle ore notturne e di riposo, così come stabilito all'art. 32, i cani non arrechino disturbo alla quiete pubblica"***.

Pone in votazione il regolamento modificato:

- CONSIGLIERI PRESENTI: 9
- CONSIGLIERI VOTANTI: 9
- VOTI favorevoli: 9, all'unanimità,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 prevede l'adozione da parte del Comune di regolamenti nelle relative competenze;
- Si riscontra la necessità di adottare il nuovo regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la mancanza di idoneo atto comparativo in vigore;
- Tale necessità nasce dalla esigenza del Comune di Annone Veneto di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali;
- Nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;
- Il testo proposto, nella prima parte tratta alcune disposizioni generali necessarie a chiarire le finalità e la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative, scende nel dettaglio delle singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni;
- Sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie concrete, un tempo ignorate o considerate irrilevanti;
- Si è provveduto altresì a normare la materia inerente gli animali, e la tutela della sicurezza, al fine di garantire la migliore e civile convivenza;
- L'attenzione alla natura non poteva non costituire valori da salvaguardare in quanto beni giuridici sicuramente degni di tutela;
- Il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e mantenere il paese sempre più vivibile e gradevole;
- Questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, dovrà essere un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini;

RITENUTO che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di Legge e che pertanto può essere approvato;

PRESO ATTO che:

- Il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 84 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli art.li 7 e 7bis del D. Lgs. n. 267 del 08/08/2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che ha fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;

VISTI i pareri tecnici previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO che la votazione per alzata di mano ha dato il seguente esito:

- CONSIGLIERI PRESENTI:	9
- CONSIGLIERI VOTANTI:	9
- VOTI favorevoli:	9
- ASTENUTI:	nessuno,

DELIBERA

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo **Regolamento di Polizia Urbana** composto da n. 84 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare abrogato per ius supervenies tutte le norme precedentemente emanate in materia, in contrasto con il Regolamento in esame;
3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza e di pubblicarlo per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente in brevi termini, il Sindaco-Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 9 voti favorevoli – all'unanimità.


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Lino Gianotto




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Paola Lucchetta



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Ada Toffolon

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 8 FEB. 2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 8 FEB. 2017

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 8 MAR. 2017 decorso il termine di VENTICINQUE giorni dalla data del 8 FEB. 2017 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda



COMUNE DI ANNONE VENETO
Città Metropolitana di Venezia

***Regolamento Comunale
di Polizia Urbana***

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28-12-2016)

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2 : NETTEZZA E DECORO

TITOLO 3 : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

TITOLO 5: ANIMALI

TITOLO 7 : VARIE

TITOLO 8 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Annone Veneto, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3: Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed agli altri soggetti indicati nell'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti che in relazione all'attività che si intende esercitare sia ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.

2. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

3. I titoli si intendono accordati:

a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;

d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle attività assentite, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla autorizzazione o concessione rilasciata;

e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;

f) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie

4. Oltre alle norme regolamentari ed alle prescrizioni riportate sul titolo autorizzatorio i titolari debbono osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3

5. L'ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;

b) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Responsabile dell'ufficio competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Art. 5: Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

3. I titoli non possono avere validità superiore ad un anno, alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare. Qualora il Responsabile dell'Ufficio competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

4. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.

5. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

Art. 6: Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 7: Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico

- 1) Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
 - c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi eventualmente a ciò destinati;
 - d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni. Resta, in ogni caso, l'obbligo per i proprietari o per chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a proprie cure e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
 - e) conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
 - f) sedersi e sdraiarsi sui gradini dei monumenti o di altri edifici pubblici e di culto, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti, arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili di tipo non concesso dalla autorità di P.S. o in occasioni tali da provocare disturbo alla quiete pubblica, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
 - h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - i) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche e gettarvi o immettervi schiume, detriti, sostanze chimiche, o rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - k) dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
 - l) vendere oggetti, e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale o in prossimità e corrispondenza degli incroci e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del Comune;

- m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- n) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori o con lo sfruttamento di animali. E' altresì vietato l'accattonaggio alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale;
- o) è vietato su tutto il territorio comunale apparire con il viso coperto in pubblico o in luogo aperto al pubblico, in modo tale da preludere l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto. Il presente divieto non si applica durante le manifestazioni carnevalesche.
- p) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico;
- q) esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico su tutto il territorio comunale.
- r) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato.
- s) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.
- t) la balneazione ed il nuoto nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche, salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico - sanitarie;
- u) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- v) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- w) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito;

Articolo 9: Sovraffollamento ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.07.1975 e dalle altre leggi speciali in materia, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare entro tre giorni l'immobile dalle persone eccedenti.
4. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento la Polizia Giudiziaria potrà procedere al sequestro dell'immobile.
5. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Articolo 10: Occupazione di altri locali

1. È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc...) e dei locali aventi altra destinazione (uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc...) o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.
3. In caso di ulteriore accertato uso ai fini abitativi dei locali di cui al comma 1 la Polizia Giudiziaria potrà procedere al sequestro dell'immobile.

4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 11: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.
2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.
3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate

Art. 12: Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:
 - a) mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione, effettuando, quando necessario lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite di Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
 - b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività.
 - c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrature, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - e) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
 - f) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio.
 - g) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
3. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 13: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

2. E' altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1°, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato; in caso di necessità potranno essere accumulati temporaneamente ed alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.

3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Il Sindaco/Funziario con propria Ordinanza potrà stabilire gli orari in cui effettuare le predette operazioni.

3.

Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione di terreni

1. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

3. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

4. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

5. La concimazione dei terreni adibita a uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

7. Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 16: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

2. È vietato apporre adesivi pubblicitari o simili sulla segnaletica stradale, pali della illuminazione pubblica, e comunque, su manufatti di proprietà e/o di utilità pubblica, con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

3. È vietato altresì depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile il cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. Le violazioni di cui al presente punto sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

Art. 17: Sgombero neve e ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo al fine di tutelare la incolumità delle persone, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchio le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
4. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Polizia locale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
5. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.
6. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 18: Divieto di inzaccherare

1. In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o inzaccherare persone sia in fase di attraversamento stradale che in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 19: Rami e siepi

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
2. In prossimità di incroci e curve per qualsiasi tipo di vegetazione dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 1,5 metri lineari dal ciglio stradale o il ciglio degli scoli, al fine di lasciare libera la visuale.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
4. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano). I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono avvertire, quanto prima, l'ufficio preposto del Comune che darà loro tutte le informazioni utili per eliminare l'inconveniente.

Articolo 21: Terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

3. I fondi incolti compresi i lotti edificabili ma non ancora edificati e le aree verdi private devono essere regolarmente falciati per evitare la proliferazione di insetti e l'annidamento di animali selvatici o incustoditi e comunque per motivi di igiene e decoro.

Art. 22: Pulizia fossati

1. Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle acque, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. I proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti, inoltre, alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

4. Parimenti obbligati a tali adempimenti sono gli enti pubblici interessati (Acquedotti, Consorzi, Comuni, Province e Città Metropolitane, Regioni) per quanto attiene argini, strade arginali e fossati di proprietà degli Enti citati.

Art. 23: Esercizio di giochi di abilità

1. È vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Art. 24: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. È vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti similari, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, e comunque per igiene e decoro.

2. È vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

3. È vietato, inoltre, a tale fine:

a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;

b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 25: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Sindaco è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico esercizio di attività artigianali.

2. Le riparazioni di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 26: Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo, nell'aria o nell'acqua.

Art. 27: Divieto di campeggio libero – sosta dei nomadi

1. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche o private aperte al pubblico, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, salvo rilascio di autorizzazione.

2. Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio; agli occupanti dei suddetti carri-abitazione è fatto obbligo, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità e di possibili fuoriuscite di liquidi, di dotarsi di idonea protezione per i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria e provvisoria e di idonee condotte stagne per il convogliamento dei reflui. Le collocazioni di cavi e condotte debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli e le attrezzature di cui sopra potranno essere rimosse e depositate in idoneo luogo a spese del proprietario e/o fruitore.

4. La sosta dei nomadi nel territorio comunale è di norma vietata, fatto salvo che esistano a tal fine aree appositamente attrezzate e previo apposito provvedimento di competenza. In assenza di dette aree, l'Autorità Comunale potrà autorizzare la sosta in base a quanto disposto dalla Legge Regionale 22.12.1989 n. 54 e ss.mm.ii.

Art. 28: Deposito di cicli - carrozzelle - carriole

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare e/o abbandonare cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. E' vietato, altresì, incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli ad infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico.

3. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dalla Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 29: Atti vietati nei parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- b) la circolazione e la sosta dei veicoli, compresi i velocipedi se non diversamente segnalato.
- c) introdurre cani, ove il divieto sia segnalato, cavalli od altri animali. Nelle aree attrezzate per il giuoco dei bambini è sempre vietata la circolazione dei cani.
- d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle, salire sugli alberi od appendervi;
- e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;

- g) collocare sedie, tavolini, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - h) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30: Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 31: Segnalazioni sonore - sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.
3. Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 06.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 32: Sorgenti sonore - abitazioni private

1. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo 1° aprile 30 settembre e dalle 13.00 alle ore 15.00 negli altri mesi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.
2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.
3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Art. 33: Apparecchi di riproduzione sonora - Esercizi pubblici e circoli privati

1. L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno e all'esterno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in pubblici esercizi e circoli privati non è soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, quando i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e non siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva.

2. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'uso degli apparecchi radio o di riproduzione sonora deve cessare alle ore 23,00, salvo, in caso di apparecchi interni, che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato in acustica ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/95, oppure qualora, per la particolare localizzazione dello stesso, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse.

3. L'utilizzo di apparecchi televisivi è soggetto alle seguenti modalità:

a) gli apparecchi televisivi devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela.

b) devono essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;

c) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dall'esterno del locale, devono essere tenuti a basso volume ed il loro uso è soggetto alle limitazioni di cui al comma 2.;

d) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in una sala televisiva vera e propria;

e) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

f) L'esercizio prolungato oltre le ore 23,00 delle succitate attività di trattenimento è soggetto a comunicazione da parte del titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà produrre al settore Attività Produttive la perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'insonorizzazione del locale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Art. 34: Trattenimenti musicali e simili –esercizi pubblici e circoli privati

1. La realizzazione di trattenimenti musicali e simili, esclusi i trattenimenti danzanti, all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in pubblici esercizi e circoli privati è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773. Qualora i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale di somministrazione e non siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva, l'esercizio di detta attività non è assoggettato alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

2. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'esercizio di dette attività dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Il volume sonoro deve essere contenuto in modo da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;

b) L'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23,00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi il trattenimento potrà essere protratto fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse.

c) gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni di legge (legge n. 46/1990).

- d) L'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere è consentito solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- e) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- f) È vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale.
3. Al titolare od all'esercente l'esercizio pubblico od il circolo privato è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'Autorità competente, per motivate esigenze di interesse pubblico od in presenza di inquinamento acustico o di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori sia all'intero o al di fuori del medesimo o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti con ordinanza sindacale, a norma dell'art. 5 della legge regionale 14.09.1994 n. 40 e fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato (e comunque non inferiore ad un anno).

Art. 35: Attività rumorose

1. Fatto salvo comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

- ✓ nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- ✓ nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

nei giorni di sabato sono consentiti:

- ✓ nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- ✓ nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio e lavori in economia ovvero sia piccoli lavori edili effettuati in proprio e comunque svolti ai fini privati sono consentiti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mentre il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione, in entrambi i casi, dalle ore 12.30 alle ore 16.00.

3. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri suindicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dai piani urbanistici, nonché nei locali autorizzati.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività temporanee, quali cantieri edili od altre lavorazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Servizio preposto, previo parere della Polizia locale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana, in entrambi i casi, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo deroga espressa rilasciata dal Comune. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.

7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe su richiesta scritta e motivata.

8. Le sopraccitate manifestazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al comma 5°.

9. Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della Legge Regione del Veneto n. 21/99.

Art. 36: Dispositivi sonori di allarme

1. l'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti prima dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. I veicoli, in caso di funzionamento del dispositivo d'allarme non corrispondente alle disposizioni del presente articolo potranno essere rimossi e depositati in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 37: Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito esclusivamente nella fascia oraria 07,30 - 13,00 e 15,00 - 19,00 con cadenza di sparo ogni tre minuti.

Art. 38: Impianto di macchinari

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché quelle per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività produttive devono contenere una dettagliata documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o utilizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

Il permesso sarà revocato quando:

si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 39: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti, danno o molestia.
2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel territorio comunale l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 60", che non sia giustificato da validi motivi. Deve avvenire altresì con motore spento l'arresto dei veicoli fermi ai passaggi a livello.
5. Nelle immediate adiacenze delle strutture quali: asili nido, scuole materne ed ai plessi scolastici, durante le fasi accompagnamento e ritiro dei bambini e degli alunni, è fatto divieto di mantenere il motore acceso.

Art. 40: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.

Art. 41: Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 42: Protezioni in caso di lavori

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 43 Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti o berciati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 44: Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel centro abitato compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.
3. Fuori del centro abitato è vietato dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile e combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quanto il fuoco si è spento.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 45: Trattamenti antiparassitari.

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di psicofarmaci e bio-pesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei bio pesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qualvolta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'amministrazione comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - j) avvisare con almeno 24 ore di anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;

o) verificare che la nube irrorante non esca dalla appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

p) evitare, in caso di debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;

q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4. Tutte le aziende agricole anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5. Le aziende agricole di cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. a, b, c, d, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, e q.

Art. 46: Depositi esterni

1. Al fine di prevenire l'infestazione della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 47: Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Comune.

Art. 48: Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 49: Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 50: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e segg. l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 51: Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a mt. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Al termine dell'installazione dovrà essere prodotta idonea certificazione in base alla normativa vigente in materia d'impianti.

5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti promotori dell'iniziativa, salvo diversa intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 52: Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 53: Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 54: Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 55: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 56: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 57: Maltrattamento e abbandono.

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi, sottoporlo ad eccessivi sforzi o fatiche, abbandonarlo o mal custodirlo.

2. E' inoltre vietato:

a) addestrare animali per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica;

b) addestramento atto ad esaltare l'aggressività dei cani;

c) addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti ai incroci o razze di cui all'elenco dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e successive modificazioni;

d) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

e) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1 comma 2 e 3 della Legge 14.12.2000 n. 376;

f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;

g) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione di falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGR 17/07/2004);

h) utilizzare animali per la pratica dell'acquattonaggio;

i) spellare o spennare animali vivi;

3. la soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante metodo eutanatico e praticata da un medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 58: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie.

1. Definizioni: (fonte normativa DGR 272/2007 All. A)

a) **Animale d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pettherapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

b) Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici o pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) **Animale da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

d) **Animale sinantropo:** animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento(ad esempio: "piccioni domestici", topi ecc...);

e) **Colonia felina:** gruppi di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza in particolare:

a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone ;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni (fonte normativa DGR 272/2007 All. A).

3. La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile per cui è necessario il rilascio di autorizzazione da parte del comune, previo parere del servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

4. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 59: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani.

1. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione, né detenerli in catena.

a) tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.

b) qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

c) gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.

d) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici, dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie (fonte normativa DGR 272/2007 All. A).

e) è consentito lo smaltimento delle carcasse degli animali di affezione tramite sotterramento in terreni privati a condizione che gli stessi terreni ricadano in aree idonee (vedi regolamento edilizio).

Art. 60: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto

1. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.

2. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determinino inutile sofferenza. In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inadeguati o comunque tali da procurare loro danni fisici come la catena o qualunque altro strumento di detenzione simile, salvo che per motivi sanitari o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal medico veterinario curante (fonte normativa LR 17/2004).

3. Gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.

4. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto.

5. E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 2 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. In ogni caso è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa. La sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

Art. 61: Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere a far identificare e registrare gli animali all'anagrafe canina tenuta presso i servizi Veterinari dell'Azienda ULSS ai sensi della normativa vigente in materia.

2. I proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di comunicare ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS per la successiva registrazione in BAC nei seguenti casi:

a) il cambio di residenza al seguito del proprietario o del detentore all'interno del territorio regionale;

b) il passaggio di proprietà o cessione all'interno del territorio regionale o il cambio di detentore;

c) il trasferimento verso l'estero o ad altra regione al seguito del proprietario/detentore o per cessione;

d) qualsiasi ingresso in Regione Veneto dell'animale proveniente da altra regione o dall'estero come ad esempio in caso d'acquisto o per il trasferimento a seguito del proprietario/detentore;

e) lo smarrimento, il furto o il decesso;

f) il cambio dei contatti di riferimento del proprietario/detentore (numero telefonico, cellulare, mail).

Art. 62: Cattura dei cani e di altri animali

1. La cattura di cani vaganti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario USL, con segnalazione al Servizio di polizia locale.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 63: Guinzaglio e museruola

1. I proprietari e i detentori di cani, ai sensi dell'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare il guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,5, ai cani quando si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico e devono essere condotti da persone in grado di controllarli.
 - b) applicare la museruola in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli animali o su richiesta delle Autorità competenti. Va adottato ogni accorgimento utile a garantire la pubblica incolumità.
2. Per i cani appartenenti alla razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza 12.12.2006 del Ministero della Salute, è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - b) i cani da pastore solo quando accompagnino il gregge;
 - c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
 - d) I cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida, con riferimento agli obblighi di cui al comma uno.

Art. 64: Aree accessibili ai cani

1. Nell'ambito di giardini, aree verdi, parchi possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati di apposite attrezzature quali acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali piccoli e grandi. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza arrecare danni alle piante o alle strutture presenti, sotto la vigilante responsabilità dei loro accompagnatori.
2. E' vietato l'accesso ai cani ed a altri animali nei pubblici uffici, nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari. La possibilità di consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto (fonte normativa L.R. 17/2004).

Art. 65: Disturbo della quiete pubblica.

1. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno od incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.
2. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
3. I detentori di cani devono fare in modo che nelle ore notturne e di riposo, così come stabilito all'art. 32, i cani non arrechino disturbo alla quiete pubblica.
4. Il detentore potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.
5. In caso di accertamento di rischio elevato per l'incolumità pubblica a seguito di episodi di morsicatura da parte di cani, le condizioni soggettive per la detenzione di detti animali sono stabilite con apposita ordinanza sindacale ai sensi della normativa vigente in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Art. 66: Paletta e sacchetto.

1. I proprietari o detentori di cani od altri animali devono immediatamente raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti.
2. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

Art. 67: Tutela delle colonie feline.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ai sensi della Legge Regionale 60/1993;
2. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie di gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica il Comune di Annone Veneto individuerà nel proprio territorio, sentiti i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 10, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti;
3. Gli enti e le associazioni protezionistiche registrate presso il Comune di Annone Veneto, o in un altro comune del territorio dell'Azienda ULSS n. 10, d'intesa con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 10, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà o al loro affidati nel territorio dei gatti;
4. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi mediante sterilizzazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 10. I gatti sterilizzati identificati con microchip e inserito nell'apposita banca dati da parte dei servizi veterinari sono riammessi nel gruppo e nel territorio.

Art. 68: Altri divieti riguardanti gli animali.

1. E fatto divieto di :
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - d) aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
 - e) I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo.
 - f) Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio ad animali in genere e quindi essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare;
 - g) addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo alla violenza;
 - h) di tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
 - i) di detenere animali in condizioni di eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 69: Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno del centro abitato.

1. La detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno del centro abitato salvo venga rilasciata preventiva autorizzazione comunale e con l'obbligo di comunicazione ai servizi veterinari dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" e deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e del benessere animale ai sensi della normativa vigente e/o contenute nei vigenti regolamenti comunali di Igiene ed Edilizio.
2. Il numero massimo consentito di capi allevati ad uso domestico è limitato a 20.
3. In ogni caso il numero complessivo di animali di affezione dovrà essere, in relazione alla specie detenuta, contenuto entro limiti di normale ragionevolezza, tenuto conto anche dei locali e delle aree destinate al loro allevamento. La congruità di detto numero potrà essere verificata, su richiesta del Comune, dal servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria.
4. Le aree adibite all'allevamento dovranno essere recintate con una barriera vegetale continua, atta a ridurre la diffusione all'esterno di odori molesti. La distanza di detta barriera dai confini delle proprietà contermini non dovrà essere inferiore a 20 metri.
5. Le pareti delle costruzioni destinate al ricovero degli animali dovranno essere levigate ed i pavimenti impermeabili, coperti da uno spesso strato di sabbia (da rimuovere e sostituire con adeguata frequenza) o inclinati verso l'esterno (se sottoposti a lavaggio quotidiano).

6. Dovrà inoltre essere prevista una idonea rete per l'allontanamento delle deiezioni animali (se non interrate al suolo) e delle acque di lavaggio delle aree pavimentate.
7. I conduttori degli allevamenti dovranno provvedere alla periodica effettuazione dei trattamenti atti ad evitare nell'area la proliferazione di ratti e mosche.
8. Ai proprietari degli allevamenti già esistenti è concesso il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente regolamento per l'effettuazione delle eventuali opere di adeguamento, ove necessarie.

Art. 70: Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona e nociva.

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 71: Cattura e soppressione delle nutrie.

1. La Regione Veneto, con deliberazione n. 1263 del 01/08/2016, ha approvato il Piano triennale di eradicazione delle nutrie, in applicazione alla Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 15. Per l'attuazione del piano è previsto l'intervento diretto e coordinato di più soggetti, pubblici e privati.
2. I Comuni sono invece competenti limitatamente al territorio comunale non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (urbanizzato).
3. Le metodologie di intervento previste dal citato piano sono la cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione con metodo eutanasico e l'abbattimento diretto con arma da fuoco (in quest'ultimo caso con limitazioni sui soggetti abilitati ad intervenire).

Art. 72: Avvelenamenti e trappole.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali;
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari, pubblici e privati, che abbiano il sospetto clinico e/o conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al servizio dell'Azienda ULSS competente, che provvederà a comunicarli al Sindaco. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Art. 73: Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre, ed altri luoghi, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti a eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Il Servizio veterinario può disporre per taluni animali i tempi e le modalità di esposizione al pubblico degli stessi.
2. In ogni caso deve essere assicurato:
 - a) il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nei locali di vendita con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - c) la somministrazione di acqua pulita e cibo in quantità sufficienti ad un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale in caso di esercizi commerciali;
3. Sono vietati:
 - a) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;

- b) l'esposizione in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
- c) l'esposizione di animali che non siano in buone condizioni di salute; questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
4. Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
5. Su tutto il territorio Comunale, l'allestimento di qualsiasi mostra itinerante, quali fiere ed esposizioni, nonché circhi con presenza di animali, è soggetto:
- a) al rilascio da parte del competente servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 10, di concerto con gli organi previsti dal DGR n. 3882 del 31.12.2001 "linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio degli animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- b) Alla vigilanza da parte del competente servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 10, di concerto con gli organi previsti dal DGR n. 3882 del 31.12.2001 "linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio degli animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
6. Le strutture circensi sono inoltre soggette a rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura - Autorità scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/92 e successive integrazioni, oltre che ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia della specie in estinzione e della pubblica sicurezza.

Art. 74: Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi e/o incompatibili e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Art. 75: Voliere

1. Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
2. E' vietato il sovraffollamento di uccelli in una stessa gabbia/voliera ed il raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche ecc. ecc.
3. Le gabbie/voliere devono:
 - a) essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontane da fonti di calore;
 - b) contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - c) contenere un numero sufficiente di posatoi adeguati alle specie ivi contenute e devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne reniganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi, e le eventuali vaschette per il bagno.
4. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
5. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere e proposta del servizio veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione.

Tutto ciò allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 76: Custodia pesci

1. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione.
2. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici nel caso non siano provvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

TITOLO 6: VARIE

Art. 77: Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 78: Phone center

1. I centri di produzione di servizi in cui sono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche o centri di telefonia, meglio noti come Phone-center, internet-point, e servizi trasmissione fax, in qualunque parte del territorio comunale ubicati, se svolti in via esclusiva e non associati ad altre attività di tipo commerciale o di pubblico esercizio, sono tenuti a rispettare il seguente orario di attività:
 - a) apertura non prima delle ore 7,00;
 - b) chiusura non oltre le ore 22,00.
2. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
3. l'orario di attività deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. I centri di produzione di servizi di cui sopra, se associati ad altre attività di tipo commerciale o artigianale non disciplinate dal punto di vista degli orari di apertura e chiusura, sono tenuti a rispettare il seguente orario di attività:
 - a) apertura non prima delle ore 7,00;
 - b) chiusura non oltre le ore 22,
- 5 Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
- 6 l'orario di attività deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 79: Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Art. 80: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO 7 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 81: Sanzioni amministrative**

- 1) Qualora la violazione non sia prevista in leggi e/o regolamenti specifici in materia per cui debba applicarsi la norma speciale, i limiti edittali delle sanzioni amministrative, vengono determinati secondo lo schema di seguito indicato, con possibilità per i trasgressori di effettuare il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della trasgressione, a norma dell'art. 16 della legge n. 689/1981, della sanzione amministrativa, pari ad un terzo del massimo od al doppio del minimo, se più favorevole.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria anche una sanzione amministrativa accessoria (obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, sequestro, rimozione delle opere ecc.) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso; le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

VIOLAZIONE	ARTICOLO	LIMITI EDITTALI €
Richiesta e rilascio di concessioni-autorizzazioni ed altri titoli	4	25,00 - 150,00
Ostensibilità e validità dei titoli	5	25,00 - 75,00
Spazi ed aree pubbliche	6	25,00 - 75,00
Nettezza e decoro - disposizioni	7	100,00 - 500,00
Atti vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico	8 c. 1 lett. a, d, e, f, h, j, n, q, r, t.	25,00 - 75,00
	8 c. 1 lett. b, c, g, i, k, l, m, o, p, s, u.	50,00 - 250,00
Sovraffollamento ad uso abitativo	9	100,00 - 500,00
Occupazione di altri locali	10	100,00 - 500,00
Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	11	50,00 - 250,00
Manutenzione degli edifici e delle aree	12	75,00 - 500,00
Scarico residui di costruzioni e riparazioni, pulizia luoghi di carico e scarico merci	13	50,00 - 250,00
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	14	50,00 - 250,00

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione di terreni	15	155,00 – 1549,00 (L.R. 33/85)
Divieto di getto di opuscoli o foglietti	16	50,00 – 250,00
Sgombero neve e ghiaccio	17	50,00 – 250,00
Divieto di inzaccherare	18	25,00 – 150,00
Rami e siepi	19	50,00 – 250,00
Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea	20	50,00 – 250,00
Terreni confinanti col suolo pubblico	21	75,00 - 500,00
Pulizia fossati	22	75,00 - 500,00
Esercizio di giochi di abilità	23	100,00 – 500,00
Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni	24	25,00 – 150,00
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	25	50,00 – 250,00
Trasporto di materiali di facile dispersione	26	50,00 – 250,00
Divieto di campeggio libero	27	100,00 – 500,00
Deposito cicli, carrozzelle carriole	28	25,00 – 150,00
Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici	29	25,00 – 150,00
Tutela della quiete pubblica e privata disposizioni generali	30	50,00 – 250,00
Segnalazioni sonore, sirene e campane	31	50,00 – 250,00
Sorgenti sonore – abitazioni private	32	50,00 – 250,00
Apparecchi di riproduzione sonora – Esercizi pubblici e circoli privati	33	75,00 - 500,00
Trattenimenti musicali e simili – Esercizi pubblici e circoli privati	34	100,00 – 500,00
Attività Rumorose	35	103,00 – 517,00 (art. 8 L.R. 21/99)
Dispositivi sonori di allarme	36	100,00 – 500,00
Uso dei cannoncini spaventapasseri per allontanare i volatili	37	50,00 – 250,00
Impianto di macchinari	38	100,00 – 500,00
Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere	39	50,00 – 250,00
Protezione di pozzi cisterne scavi cave e fossi	40	100,00 – 500,00
Apertura di botole e chiusini	41	75,00 - 500,00
Protezioni in caso di lavori	42	75,00 - 500,00
Pittura e verniciature fresche	43	25,00 – 150,00
Accensione di fuochi	44	25,00 – 150,00
Trattamenti antiparassitari	45	25,00- 150,00
Depositi esterni	46	25,00 – 150,00
Mestieri girovaghi	47	25,00 – 150,00
Trasporto di oggetti	48	25,00 – 150,00
Rovino di parti od accessori di fabbricati	49	75,00 - 500,00
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	50	75,00 - 500,00
Luminarie e cavi elettrici	51	75,00 - 500,00
Uso e manomissione di segnali	52	50,00 – 250,00
Uso delle risorse idriche potabili	53	25,00 – 150,00
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	54	50,00 – 250,00
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	55	50,00 – 250,00
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	56	25,00 – 150,00
Maltrattamento ed abbandono di animali	57	155,00 - 516,00 (art. 5 L.203/91)

Accudimento e condizioni igienico sanitarie	58	100,00 – 300,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Caratteristiche spazi e condizione detenzioni dei cani	59	100,00 – 300,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto	60	25,00 – 150,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Anagrafe canina	61	77,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Cattura dei cani e di altri animali	62	25,00 – 150,00
Guinzaglio e museruola	63	25,00 – 150,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Aree accessibili ai cani	64	25,00 – 150,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Disturbo della quiete pubblica	65	50,00 – 250,00
Paletta e sacchetto	66	25,00 – 150,00
Tutela delle colonie feline	67	25,00 – 150,00 (L.R. 60/93 e ss.mm.ii.)
Altri divieti	68, c. 1 lett. a, b, e, f, g, h. c. 2	25,00 – 150,00
	68, c. 1 lett. c, d, i, j, k, l.	50,00 – 250,00
Detenzione di animali da reddito o auto-consumo all'interno del centro abitato	69	50,00 – 250,00
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	70	50,00 – 250,00
Cattura e soppressione delle nutrie	71	50,00 – 250,00 (L.R. 15/16)
Avvelenamenti e trappole	72	50,00 – 250,00
Esposizione e commercializzazione di animali	73	25,00 – 150,00
Detenzione di equini	74	25,00 – 150,00
Voliere	75	25,00 – 150,00
Custodia di pesci	76	25,00 – 150,00
Erboristerie	77	75,00 - 500,00
Phone-center	78	75,00 – 500,00
Targhetta dell'amministratore di condominio	79	25,00 – 150,00
Contrassegni del Comune	80	50,00 – 250,00

Art. 82: Abrogazioni di norme.

1. Il presente Regolamento Comunale abroga:

- a) il regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n. 33 del 21 maggio 1983;
- b) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile.

Art. 83: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore con esecutività della delibera che lo approva.

Art. 84: Norma finale

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.